

CITTA' DI POPOLI TERME

(Provincia di Pescara)
REVISORE UNICO

Parere n. 08 del 16/06/2026	Parere sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12/06/2026 avente ad oggetto "Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)."
--	---

Il Revisore unico dott. Gabriele Recchiuti, nominato con Delibera del Consiglio Comunale n. 4 del 20/03/2024, dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.134 comma 4, del D. Lgs. 267/2000, ha esaminato gli atti relativi alla proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 17 del 12/06/2026 avente ad oggetto **"Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026)."**

PREMESSO CHE

- la L. 199/2025 (Legge di Bilancio 2026), all'art. 1, commi da 102 a 110, ha reintrodotto per gli Enti Territoriali la facoltà di disciplinare autonomamente forme di definizione agevolata delle proprie entrate, tributarie e patrimoniali;
- tale facoltà consente di prevedere l'esclusione o la riduzione delle sanzioni e degli interessi per i contribuenti che provvedano al pagamento delle somme dovute entro i termini stabiliti dall'Ente;
- la scelta di adottare tale misura deve rispondere a criteri di economicità, efficacia e rispetto degli equilibri di bilancio, mirando prioritariamente al recupero dei crediti di difficile esigibilità.

I commi da 102 a 110, dell'art.1 della legge di bilancio 2026, prevedono che:

102. Ferma restando la facoltà di introdurre sistemi premiali di riduzione delle sanzioni, le regioni e gli enti locali, in osservanza dei principi di cui agli articoli 23, 53 e 119 della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento tributario nonché nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci e con particolare riguardo a crediti di difficile esigibilità, possono introdurre autonomamente, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare tributi di loro spettanza, tipologie di definizione agevolata che prevedono l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, per le ipotesi in cui, entro un termine appositamente fissato da ciascun ente, non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale, i contribuenti adempiano ad obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti.

103. Ciascuna regione e ciascun ente locale può stabilire forme di definizione agevolata anche per i casi in cui siano già in corso procedure di accertamento o controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente.

104. Nel caso in cui la legge statale preveda forme di definizione agevolata, le regioni e gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e all'articolo 1, comma 691, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario.

105. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

106. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata devono riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire anche l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'applicazione delle relative disposizioni.

107. Le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenuto conto della situazione economica e finanziaria degli enti stessi e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

108. I regolamenti degli enti locali, in deroga all'articolo 13, commi 15, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, all'articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e all'articolo 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi, ai soli fini statistici, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

109. Le regioni e gli enti locali possono adottare forme di definizione agevolata anche per le entrate di natura patrimoniale.

110. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5-quater del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, l'articolo 13 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato limitatamente alla facoltà prevista per le regioni, le province e i comuni di adottare leggi e provvedimenti relativi alla definizione agevolata dei propri tributi.”

Visto 239, comma 1, lett. b), n.7), del D.lgs. 18 agosto 2000, n.267, il quale prevede che l'organo di revisione esprima un parere sulle proposte di regolamento per l'applicazione dei tributi locali.

Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto, con allegata la relazione del Responsabile del Servizio Finanziario e del responsabile tributi che evidenzia, in merito al rispetto degli equilibri di bilancio, come la definizione agevolata non possa pregiudicare gli equilibri di bilancio. In particolare, osservando e precisando che:

- “sulla base dei dati forniti dal concessionario della riscossione dell'ente, Soget Spa di Pescara, i carichi per le annualità in oggetto specificate e definibili ammontano a complessivi € 2.237.949,28 quali imposta da riscuotere (Imu, Tasi, Tarsu/Tari, violazione Cds e Cup), oltre ad € 479.138,71 per sanzioni ed interessi;

- *a fronte del suddetto importo, riferito alle sole imposte, il Comune ha iscritti in bilancio residui attivi riferibili esclusivamente alla Tari per una somma complessiva pari ad € 583.326,78, notevolmente inferiore ai carichi comunicati, con corrispondente FCDE per un importo pari ad € 442.570,10 (75,87%); tale fondo risulta adeguato all'ammontare dei residui conservati e alla capacità di riscossione calcolata sull'ultimo quinquennio;*
- *risulta pertanto evidente che l'accelerazione della riscossione produrrà effetti positivi e che l'ammontare dei crediti certificati dal concessionario, sulla base di una stima prudenziale di circa il 25%, porterebbe all'incasso di una somma superiore ad € 500.00,00 e quindi dell'importo iscritto in bilancio a residui, con economie anche sull'importo su calcolato per il fondo crediti di dubbia esigibilità.*

La definizione agevolata quindi, qualora avesse una buona adesione da parte dei contribuenti, dovrebbe garantire un miglioramento dell'indice e della capacità di riscossione dei crediti e, il maggior introito, produrre entrate immediatamente spendibili salvaguardando l'equilibrio corrente del bilancio".

Tutto ciò premesso, visto, considerato e verificato il revisore unico

ESPRIME

parere favorevole alla proposta di deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/06/2026 ed avente ad oggetto **“Approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali ai sensi dell'art. 1, commi 102-110, L. n. 199/2025 (Legge di bilancio 2026).”**

Lì, 16 giugno 2026

IL REVISORE UNICO

Dott. Comm. Gabriele Recchiuti